Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana
Bilancio consolidato al 31.12.2020

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.
Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 26.01.2021.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Villafranca Padovana conduce la propria attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Dal punto di vista operativo, il bilancio consolidato è stato introdotto nell'ambito della riforma che ha dato corso al processo di armonizzazione contabile. Il documento rientra ormai tra gli strumenti contabili ordinari per il presidio dell'andamento economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, nel caso specifico esteso a tutti quegli organismi, anche di natura privatistica, che hanno in essere un rapporto di controllo e committenza con le amministrazioni pubbliche. Tale funzione è testimoniata anche dai numerosi orientamenti e dalle pronunce che, sempre più gli organi di controllo stanno formalizzando in ordine alle corrette procedure di predisposizione e formalizzazione del bilancio di gruppo.

Tra queste si segnala la deliberazione n. 114/2021/PRSE con cui la Corte dei Conti Veneto, nel richiamare l'attenzione di un ente sulle misure sanzionatorie statuite dall'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/2016, "*che impongono il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili*", abbia altresì evidenziato l'"*importanza della correttezza dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche all'uopo sottolineando come, in specie, non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie "tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*". Nel merito si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di una serie di atti contabili, di cui nel caso concreto il bilancio consolidato, ed in caso di mancato invio degli stessi alla BDAP, risulta difatti preclusa la possibilità per l'ente inadempiente di portare a termine delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

In materia era già intervenuta anche la Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione n. 88/2020/PRSE, che, sottolineando l'indispensabile ruolo coperto dai flussi informativi confluiti nelle banche dati pubbliche e nel riscontrare un erroneo caricamento di dati sulla BDAP, aveva altresì evidenziato la necessità che l'Ente operi *"senza ritardo ogni rettifica utile ad assicurare la conformità dei dati inseriti nella BDAP rispetto ai dati contenuti nei documenti di bilancio approvati dall'Organo consiliare*".

Le conseguenze delle irregolarità nell'approvazione del bilancio consolidato possono anche determinare ipotesi di danno erariale; nella pronuncia n. 41/2020, la Corte dei Conti Marche aveva rilevato responsabilità nei confronti di dirigenti comunali che avevano posto in essere assunzioni in violazione di quanto previsto all'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. 113/2016, provvedendo a sanzionare gli stessi configurando una fattispecie di danno erariale.

Sempre in tema di riflessi relativi alla tardiva approvazione del bilancio consolidato, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con la pronuncia n. 5/2021/PRSE, ha chiarito che, in caso di tardiva trasmissione dei documenti previsti alla BDAP, costituiscono violazione del divieto di cui all'art. 9, co. 1-quinquies del D.L. 113/201 anche quelle assunzioni definite precedentemente ma aventi decorrenza del rapporto di lavoro all'interno del periodo di divieto.

Dal punto di vista più strettamente procedurale, la Corte dei Conti Valle d'Aosta, nella deliberazione n. 2/2020/FRG, si è espressa sui termini di approvazione del perimetro di consolidamento specificando che "*secondo il principio contabile 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 il Bilancio consolidato del Gruppo di un'amministrazione pubblica è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce. Una prima delibera di Giunta … di individuazione di due elenchi, uno contenente gli Organismi e gli Enti del GAP e uno contenente i predetti soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento, dovrebbe essere approvata entro il 31 dicembre di ogni anno. Tenuto però conto che nel paragrafo 3.1, secondo capoverso del citato principio contabile, vengono consentiti aggiornamenti ai due elenchi menzionati e che, per le verifiche di rilevanza richieste dallo stesso paragrafo 3.1 è opportuno il Rendiconto dell'anno di riferimento, che l'Ente approva entro il 30 aprile, se ne desume la possibilità di adottare delibere di Giunta di aggiornamento degli elenchi GAP e definizione del perimetro di consolidamento anche successive al 30 aprile, nel rispetto, comunque, del termine di approvazione del Bilancio consolidato del 30 settembre di ciascun anno"*. La medesima pronuncia, nell'esaminare alcuni passaggi tecnici del processo di aggregazione dei singoli bilanci nel documento consolidato, ha evidenziato come, pur riconoscendo la possibilità di ammettere, nelle direttive specifiche che ogni ente capogruppo è tenuto ad emanare nei confronti dei propri organismi, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione, ha altresì evidenziato come la stessa facoltà non possa però prescindere dalla ratio del principio di uniformità sostanziale, per la quale l'applicazione di criteri di valutazione uniformi consente di rendere intellegibile e veritiero il bilancio consolidato della Capo Gruppo.

Sempre la Corte dei Conti Valle d'Aosta, con delibera n. 5/2021/PRSE, ha evidenziato come il mancato invio delle comunicazioni inerenti l'inclusione della partecipazione nel perimetro di consolidamento e delle direttive rappresenti "*un'irregolarità che evidenzia un mancato presidio di aspetti di governance necessari quanto doverosi nel rapporto tra Ente capogruppo ed enti partecipati tenuto altresì conto che Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo che ne deve coordinare l'attività*".

Nel medesimo parere la Corte ha altresì fornito ulteriori indirizzi; in particolare:

- ha sottolineato come risulti essenziale che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio consolidato, ex art. 11-bis, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 118/2011, siano presenti i contenuti minimi richiesti dal punto 5 del principio contabile 4/4 allegato al D. Lgs. 118/2011 in quanto l'esaustività e trasparenza dei contenuti richiesti mira "*a fornire, a chiunque ad essa si approcci, un quadro preciso e, soprattutto, comprensibile di quanto posto in essere dall'Ente*".
- accertando la presenza di difformità nella documentazione inerente il bilancio consolidato di un ente locale, ha altresì ricordato che "*al fine di valutare in concreto se e in che misura gli errori rilevati possano effettivamente inficiare il bilancio consolidato 2018 (ed anche quello del 2019, nell'invarianza dei saldi dovuti che da tali errori derivano), occorre far riferimento al principio di rilevanza, ovvero alla significatività ex se dell'errore, anche in rapporto al relativo impatto sul bilancio. Ciò si ricava da quanto riportato al postulato n. 6, dell'allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011: Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono*

essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari". In tal senso sarà onere dell'ente locale provvedere alla correzione delle incongruenze rilevate "*in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità e correttezza dei documenti contabili"* apportando *"rettifiche ai valori errati in sede di approvazione del bilancio consolidato 2020*" nonché "*dandone atto, in modo dettagliato, esaustivo e intellegibile, nella relativa nota integrativa*".

Ulteriormente, si segnalano pronunce anche in materia di definizione del perimetro di consolidamento. Nel dettaglio, la Corte dei Conti Lazio, intervenendo in materia di eccezioni al principio di irrilevanza, ha ricordato che, anche in caso di partecipazioni infinitesimali dell'ente, "*confluiscono nel perimetro del consolidamento le società totalmente partecipate dalla capogruppo e, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, le società in house e gli enti partecipati destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo*". In tal senso il principio dell'irrilevanza viene meno nel caso in cui enti e società siano destinatari di affidamento diretto; tale affidamento rileva anche nel caso in cui "*non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal d.m. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica*".

Sempre in materia di eccezioni all'obbligo di consolidamento, la Corte dei Conti Piemonte, chiamata ad esprimersi sulla possibilità di ricondurre nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di consolidamento per "*impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*" (paragrafo 3.1 lett. b) dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011) quegli organismi che presentino difformità temporale nei bilanci "*atteso che può apparire eccessivamente gravoso imporre all'ente incluso nel "g.a.p." di programmare l'esercizio in aderenza alla programmazione della capogruppo*", ha ricordato che le previsioni contenute nell'appendice tecnica dell'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118 del 2011 sottolineano che, ai fini della redazione del consolidato, "*occorre procedere a delle specifiche operazioni, tra cui quelle che garantiscono l'uniformità temporale dei bilanci*". In tal senso, nell'ambito del quesito posto, non risulta necessario "*ricorrere all'eccezione al consolidamento*" in quanto "*la problematica concernente la difformità temporale è stata prevista a monte dal legislatore ed è stata dallo stesso risolta. Per questo motivo nell'ipotesi in cui siano inclusi nel perimetro del consolidamento enti i cui bilanci presentino una difformità temporale si dovrà procedere con le operazioni di rettifica previste dal legislatore*".

La Corte dei Conti Lombardia si è invece nuovamente espressa in merito alle disposizioni di cui all'articolo 11-ter del D. Lgs 118/2011 e all'allegato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, rispondendo ad una richiesta di parere in materia di inserimento nel gruppo "amministrazione pubblica" di una fondazione di diritto privato, ex IPAB, ricordando la specificità del quadro normativo che disciplina le fondazioni ex IPAB e sottolineando che, ai sensi dell'articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, "*la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione,*

intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima". In tal senso la Corte ha ribadito quanto già espresso con le precedenti deliberazioni n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR, specificando che "*con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all'interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell'Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell'ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)".* In tal senso spetta all'ente "*il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall'art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall'allegato principio contabile applicato n. 4/4" al fine dell'inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo "amministrazione pubblica*".

È infine utile ricordare come, a partire dal bilancio consolidato riferito al 31.12.2018, sia stato introdotto l'obbligo, per l'Organo di revisione di ciascun ente capogruppo, di redazione di specifica relazione da indirizzare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti circa la predisposizione del documento contabile di gruppo. In tal senso, con deliberazione n. 16/2020/INPR del 13.10.2020, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ha approvato le "*Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2019*" secondo le quali la relazione dei revisori sul bilancio consolidato si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto
- Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.
Rispetto alle suddette Linee guida, al momento della predisposizione della presente relazione, non si rilevano aggiornamenti.

Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Villafranca Padovana, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Villafranca Padovana adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente

esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2020 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2021.

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana

Il "Gruppo Comune di Villafranca Padovana" è così costituito:

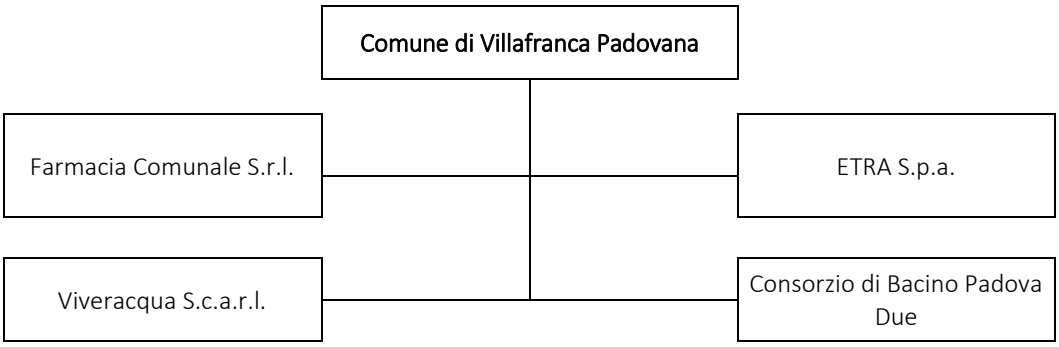

Di seguito si riporta prospetto riassuntivo del perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 26.01.2021.

Organismo partecipato	**Tipologia di partecipazione**	**% di partecipazione**	**Inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana"**	**Inserimento nel perimetro di consolidamento**
Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.	Diretta	55,00%	SI	SI
ETRA S.p.a.	Diretta	0,90%	SI	SI
Viveracqua S.c.a.r.l.	Indiretta tramite ETRA S.p.a. (12,34%)	0,11%	SI	SI
Etra Energia S.r.l.	Indiretta tramite Etra S.p.a. (49%)	0,44%	NO in quanto trattasi di società non controllata, a capitale misto pubblico - privato e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Unicaenergia S.r.l.	Indiretta tramite Etra S.p.a. (42%)	0,38%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili de ETRA S.p.a. e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
Onenergy S.r.l.	Indiretta tramite Etra S.p.a. (30%)	0,27%	NO in quanto trattasi di società non controllata, a capitale misto pubblico - privato e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	-
ASI S.r.l.	Indiretta tramite Etra S.p.a. (20%)	0,18%	NO in quanto trattasi di società partecipata non titolare di affidamenti riconducibili de ETRA	-

Organismo partecipato	Tipologia di partecipazione	% di partecipazione	Inserimento nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana"	Inserimento nel perimetro di consolidamento
			S.p.a. e partecipata per una quota inferiore alle soglie previste	
Consorzio di Bacino Padova Due	Diretta	1,87%	SI	SI
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	Diretta	1,70%	SI	NO in quanto l'organismo con PEC del 27/07/2021 ha comunicato di non aver tenuto la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2020
Consiglio di Bacino del Brenta	Diretta	1,7%	SI	NO in quanto l'organismo con PEC del 23/07/2021 ha comunicato di non aver tenuto la contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2020

Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana

Il bilancio consolidato del Comune di Villafranca Padovana si chiude con un utile consolidato di € 839.199,29.

L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Villafranca Padovana:

Conto economico	Comune (Conto economico 2020)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2020
Componenti positivi della gestione	4.228.789	3.373.001	7.601.790
Componenti negativi della gestione	3.757.364	3.221.464	6.978.828
Risultato della gestione operativa	**471.425**	**151.537**	**622.962**
Proventi ed oneri finanziari	**-30.291**	**7.812**	**-22.479**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	4.228.789	3.373.001	7.601.790
di cui			*23.677*
- Consiglio di Bacino del Brenta			*23.206*
- Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti			*471*

Conto economico	Comune (Conto economico 2020)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2020
Proventi ed oneri straordinari	**274.535**	**0**	**274.535**
di cui differenze di consolidamento			*-0*
- Consorzio di Bacino Padova Due			*-0*
Imposte sul reddito	72.405	21.965	94.370
Risultato di esercizio	**678.894**	**160.306**	**839.199**

Si evidenzia che tra i "Proventi ed oneri straordinari" si rilevano "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo" per € 0,06 dovute a differenze di consolidamento positive.
Si evidenzia altresì che tra le "Rettifiche di valore di attività finanziarie" si rilevano rivalutazioni per € 23.676,95 generate dalla rilevazione secondo il criterio del patrimonio netto al 31.12.2020 di quelle partecipazioni, ricondotte nel GAP, ma escluse dal perimetro di consolidamento.
Si rimanda alla tabella presente nel paragrafo n. 7 della Nota Integrativa per il dettaglio della composizione di tali differenze.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	2.011.488	26,46%
Proventi da fondi perequativi	782.066	10,29%
Proventi da trasferimenti e contributi	987.275	12,99%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	3.158.312	41,55%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.893	0,06%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	290.094	3,82%
Altri ricavi e proventi diversi	367.662	4,84%
Totale della Macro-classe A	**7.601.790**	**100,00%**

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.491.795	21,38%
Prestazioni di servizi	1.864.302	26,71%
Utilizzo beni di terzi	207.602	2,97%
Trasferimenti e contributi	684.931	9,81%
Personale	1.613.643	23,12%
Ammortamenti e svalutazioni	876.015	12,55%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	21.623	0,31%
Accantonamenti per rischi	11.472	0,16%
Altri accantonamenti	25.418	0,36%
Oneri diversi di gestione	182.028	2,61%
Totale della Macro-classe B	**6.978.828**	**100,00%**

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	10.479	67,92%
Altri proventi finanziari	4.949	32,08%
Totale proventi finanziari	**15.428**	**100,00%**
Interessi passivi	37.836	99,81%
Altri oneri finanziari	71	0,19%
Totale oneri finanziari	**37.907**	**100,00%**
Totale della Macro-classe C		**-22.479**

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0	0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	33.815	11,28%
Plusvalenze patrimoniali	108.913	36,33%
Altri proventi straordinari	157.056	52,39%
Totale proventi	**299.784**	**100,00%**
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.698	46,33%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri oneri straordinari	13.552	53,67%
Totale oneri	**25.250**	**100,00%**
Totale della Macro-classe E		**274.535**

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Villafranca Padovana e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2020)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2020
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0**	**0**
Immobilizzazioni immateriali	29.974	44.131	74.106
Immobilizzazioni materiali	22.966.987	4.400.595	27.367.582
Immobilizzazioni Finanziarie	1.904.257	-1.791.895	112.362
Totale immobilizzazioni	**24.901.218**	**2.652.832**	**27.554.050**
Rimanenze	0	233.103	233.103
Crediti	852.162	872.648	1.724.810

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2020)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2020
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	587	587
Disponibilità liquide	2.718.414	237.356	2.955.770
Totale attivo circolante	**3.570.576**	**1.343.694**	**4.914.270**
Totale ratei e risconti attivi	**0**	**9.271**	**9.271**
TOTALE DELL'ATTIVO	**28.471.794**	**4.005.798**	**32.477.592**
Patrimonio netto	19.698.220	451.865	20.150.085
di cui riserva di consolidamento			*291.559*
- Farmacia Comunale S.r.l.			*74.768*
- ETRA S.p.a.			*216.646*
- Viveracqua S.c.a.r.l.			*146*
Fondi per rischi ed oneri	38.343	165.922	204.264
TFR	0	91.144	91.144
Debiti	1.509.430	1.613.910	3.123.341
Ratei e risconti passivi	7.225.801	1.682.956	8.908.757
TOTALE DEL PASSIVO	**28.471.794**	**4.005.798**	**32.477.592**

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 451.865,05 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 160.305,78 -, il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 291.559,24 - e la variazione positiva delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti (SPP - A2a) - pari ad € 0,03 - dovuta a scritture di pre-consolidamento di operazioni infragruppo.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0,00%**
Immobilizzazioni immateriali	74.106	0,23%
Immobilizzazioni materiali	27.367.582	84,27%
Immobilizzazioni Finanziarie	112.362	0,35%
Totale immobilizzazioni	**27.554.050**	**84,84%**
Rimanenze	233.103	0,72%
Crediti	1.724.810	5,31%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	587	0,002%
Disponibilità liquide	2.955.770	9,10%
Totale attivo circolante	**4.914.270**	**15,13%**
Totale ratei e risconti attivi	**9.271**	**0,03%**
TOTALE DELL'ATTIVO	**32.477.592**	**100,00%**
Patrimonio netto	20.150.085	62,04%
Fondi per rischi ed oneri	204.264	0,63%
TFR	91.144	0,28%
Debiti	3.123.341	9,62%
Ratei e risconti passivi	8.908.757	27,43%
TOTALE DEL PASSIVO	**32.477.592**	**100,00%**

La composizione delle risultanze

A completamento della presente analisi, nelle tabelle che seguono si fornisce evidenza del peso dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle risultanze complessive del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana.

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato 2020	Comune di Villafranca Padovana		Farmacia Comunale S.r.l.		ETRA S.p.a.		Viveracqua S.c.a.r.l.		Consorzio di Bacino Padova Due		Procedure di consolidamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**		
Immobilizzazioni immateriali	74.106	29.974	40,45%	15.237	*20,56%*	28.894	*38,99%*	0	*0,00%*	0	-		
Immobilizzazioni materiali	27.367.582	22.966.987	83,92%	36.853	*0,13%*	4.360.342	*15,93%*	21	*0,0001%*	3.379	*0,01%*		
Immobilizzazioni Finanziarie	112.362	1.904.257	1694,75%	1.459	*1,30%*	47.182	*41,99%*	0	-	0	-	-1.840.535	*-1638,04%*
Totale immobilizzazioni	**27.554.050**	**24.901.218**	**90,37%**	**53.549**	***0,19%***	**4.436.418**	***16,10%***	**21**	***0,0001%***	**3.379**	***0,01%***	**-1.840.535**	***-6,68%***
Rimanenze	233.103	0	-	191.292	*82,06%*	41.811	*17,94%*	0	-	0	-		
Crediti	1.724.810	851.936	49,39%	84.735	*4,91%*	782.028	*45,34%*	1.150	*0,07%*	4.962	*0,29%*		
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	587	0	-	0	-	587	*100,00%*	0	-	0	-		
Disponibilità liquide	2.955.770	2.718.414	91,97%	223.581	*7,56%*	8.761	*0,30%*	1.080	*0,04%*	3.933	*0,13%*		
Totale attivo circolante	**4.914.270**	**3.570.351**	**72,65%**	**499.608**	***10,17%***	**833.187**	***16,95%***	**2.230**	***0,05%***	**8.895**	***0,18%***		
Totale ratei e risconti attivi	**9.271**	**0**	**-**	**1.802**	***19,44%***	**7.390**	***79,71%***	**57**	***0,62%***	**22**	***0,24%***		
TOTALE DELL'ATTIVO	**32.477.592**	**28.471.568**	**87,67%**	**554.959**	***1,71%***	**5.276.995**	***16,25%***	**2.308**	***0,01%***	**12.296**	***0,04%***	**-1.840.535**	***-5,67%***
Patrimonio netto	20.150.085	19.698.220	97,76%									451.865	2,24%
Fondi per rischi ed oneri	204.264	38.343	18,77%	0	-	165.838	*81,19%*	0	-	83	*0,04%*		
TFR	91.144	0	-	59.684	*65,48%*	31.454	*34,51%*	7	*0,01%*	0	-		
Debiti	3.123.341	1.489.361	47,68%	307.284	*9,84%*	1.323.799	*42,38%*	2.035	*0,07%*	862	*0,03%*		
Ratei e risconti passivi	8.908.757	7.225.801	81,11%	689	*0,01%*	1.681.901	*18,88%*	0	-	366	*0,004%*		
TOTALE DEL PASSIVO	**32.477.592**	**28.451.724**	**87,60%**	**574.956**	***1,77%***	**5.276.841**	***16,25%***	**2.309**	***0,01%***	**12.296**	***0,04%***	**-1.840.535**	***-5,67%***

Conto economico	Bilancio consolidato 2020	Comune di Villafranca Padovana		Farmacia Comunale S.r.l.		ETRA S.p.a.		Viveracqua S.c.a.r.l.		Consorzio di Bacino Padova Due		Procedure di consolidamento	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Componenti positivi della gestione	7.601.790	4.134.335	54,39%	1.694.489	*22,29%*	1.763.809	*23,20%*	1.269	*0,02%*	7.888	*0,10%*		
Componenti negativi della gestione	6.978.828	3.757.217	53,84%	1.546.685	*22,16%*	1.667.264	*23,89%*	1.260	*0,02%*	6.402	*0,09%*		
Risultato della gestione operativa	**622.962**	377.119	60,54%	147.804	*23,73%*	96.545	*15,50%*	9	*0,001%*	1.486	*0,24%*		
Proventi ed oneri finanziari	**-22.479**	**-30.291**	**134,75%**	**292**	***-1,30%***	**7.520**	***-33,45%***	**0**	***0,00%***	**0**	**-**		
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**58.552**	**35.629**	**60,85%**	**0**	**-**	**-754**	***-1,29%***	**0**	**-**	**0**	**-**	**23.677**	***40,44%***
Proventi ed oneri straordinari	**274.535**	**274.535**	**100,00%**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	***0,00%***
Imposte sul reddito	94.370	72.405	76,72%	13.093	*13,87%*	8.454	*8,96%*	8	*0,01%*	411	*0,44%*		
Risultato di esercizio	**839.199**	**584.587**	**69,66%**	**135.003**	***16,09%***	**94.856**	***11,30%***	**1**	***0,0002%***	**1.075**	***0,13%***	**23.677**	***2,82%***

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID 19 ha determinato rilevanti ripercussioni operative ed economiche sull'ente capogruppo e su tutti gli organismi ricompresi nel proprio perimetro di consolidamento. Dal punto di vista procedurale, si segnala che le disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria hanno posticipato il termine ultimo per la convocazione dell'assemblea ordinaria delle società partecipate per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 106 D.L. 18/2020) in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e art. 2478 bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.

Bilancio consolidato 2020 del Comune di Villafranca Padovana
Nota integrativa

Indice

1. Presupposti normativi e di prassi
2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"
3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"
4. I criteri di valutazione applicati
5. Variazioni rispetto all'anno precedente
6. Le operazioni infragruppo
7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
8. Crediti e debiti superiori a cinque anni
9. Ratei, risconti e altri accantonamenti
10. Interessi e altri oneri finanziari
11. Gestione straordinaria
12. Compensi amministratori e sindaci
13. Strumenti derivati

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42",* articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato".* Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 "*Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*".

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
  - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
  - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero

risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

Oltre ai riferimenti normativi richiamati, sulla definizione del GAP e del perimetro di consolidamento impattano anche gli orientamenti e le deliberazioni degli organismi di vigilanza; in tal senso la Commissione Arconet, istituita ai sensi dell'art. 3bis del D. Lgs. 118/2018, nella sessione del 17 luglio 2019 ha disposto che, in forza della previsione normativa dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, per le Fondazioni ex Ipab, la nomina degli amministratori di tali enti da parte della Pubblica Amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico. Nel merito è intervenuta recentemente la Corte dei Conti Lombardia che, con la deliberazione n. 86/2021/PAR, ha evidenziato che "*al fine di verificare se una fondazione rientri o meno nel gruppo "amministrazione pubblica", occorre fare riferimento alle definizioni, contenute nell'art. 11-ter di "enti strumentali controllati" (comma 1) e degli "enti strumentali partecipati" (comma 2)*". In tal senso, la Corte ritiene che il quadro normativo delineato per le fondazioni ex IPAB, a seguito dell'art. 11 sexies del D.L. 135/2018, abbia "*una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo"*, e che spetti quindi all'Ente capogruppo valutare complessivamente la sussistenza di tutte le altre condizioni richiamate dall'art. 11-ter del D.lgs. 118/2011 e dall'allegato 4/4 al decreto medesimo, facendo espresso rinvio anche alla nozione di ente strumentale partecipato. Pertanto, al fine di poter verificare se una ex Ipab debba essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), risulta necessario procedere all'attento esame dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'articolazione delle eventuali obbligazioni e rapporti in essere con la stessa al fine di:

- verificare, fermo restando che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, la sussistenza o meno di almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui all'art. 11ter co. 1 del D. Lgs. 118/2011;
- accertare la sussistenza o meno di un legame partecipativo con la fondazione ai sensi del co. 2 dell'art. 11ter del D.lgs. 118/2011.

- il Bilancio consolidato del Comune di Villafranca Padovana -

Il Comune di Villafranca Padovana predispone il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'esercizio 2016. Con riferimento all'esercizio 2020, con delibera di Giunta comunale n. 6 del 26.01.2021 ad oggetto "*Bilancio Consolidato al 31.12.2020 del Comune di Villafranca Padovana - Individuazione degli enti e società da includere nel 'Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Villafranca Padovana' e nel perimetro di consolidamento.*", il Comune di Villafranca Padovana ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2020;
- approvato le prime linee guida per la predisposizione del bilancio consolidato 2020.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.
I suddetti riferimenti sono oggetto di periodici aggiornamenti, in particolare da parte della Commissione Arconet; in tal senso, gli ultimi interventi significativi sono riconducibili al D.M. 11.08.2017, D.M. 29.08.2018 e D.M. 01.03.2019.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento.
Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio oggetto di rendicontazione sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo "Comune di Villafranca Padovana" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 26.01.2021 in cui, sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Tenuto conto che sulla definizione del perimetro di consolidamento incidono le grandezze contabili degli organismi ricompresi nel GAP, la sostenibilità dello stesso è stata ulteriormente verificata con i dati aggiornati al 31.12.2020; in tal senso, la verifica ha visto l'esclusione dalle procedure di consolidamento del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti e del Consiglio di Bacino del Brenta in quanto hanno comunicato di aver optato, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, per la non tenuta della contabilità economico-patrimoniale per l'anno 2020.

Successivamente, con nota prot. 9566 del 22/07/2021, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 26.01.2021; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2020, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).
I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.
Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (facoltà introdotta dal D.M.

11.08.2017), che dispone quanto segue: "*Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011.";

Rispetto a tale indicazione, nell'ambito degli interventi adottati per garantire l'uniformità dei dati oggetto di aggregazione contabile, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

Nonostante tale intervento di coordinamento e supporto, non tutti gli organismi hanno impiegato gli strumenti forniti e proceduto alla riclassificazione dei loro bilanci; nei casi di mancata collaborazione, gli uffici comunali hanno effettuato un'attenta ricognizione dei bilanci pervenuti e dei loro allegati, al fine di reperire tutte le informazioni più utili per effettuare la riclassificazione; le eventuali approssimazioni operate sono pertanto attribuibili all'assenza di specificazioni nei documenti a disposizione e/o alla mancata collaborazione degli organismi ricompresi nel perimetro.

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2020;
- Il Bilancio 2020 riclassificato secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi);
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato;
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo.

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2020	Bilancio 2020 riclassificato D. Lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Farmacia Comunale Villafranca Padovana	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti
ETRA S.p.a.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti su modelli propri
Viveracqua S.c.a.r.l.	Pervenuto	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenute	Pervenuti su modelli propri
Consorzio di Bacino Padova Due	Pervenuto	Pervenuto su prospetti propri	Non pervenute	Pervenuti

Quando non sono pervenuti riscontri dagli organismi ricompresi nel perimetro, l'ente ha provveduto ad inserire le informazioni essenziali rielaborando i dati effettivamente disponibili secondo ragionevolezza; laddove tali interventi abbiano riguardato valori contabili rientranti nelle procedure di consolidamento, nei relativi prospetti allegati alla presente nota integrativa sono state evidenziate le ipotesi di lavoro adottate; con riferimento alle informazioni complementari mancanti, ne è stata specificata puntualmente l'indisponibilità.

3. La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Villafranca Padovana"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Villafranca Padovana al 31.12.2020 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Villafranca Padovana	Classificazione
Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.	Piazza Marconi, 6 - 35010 Villafranca Padovana (PD)	100.000,00	Erogazione del servizio farmaceutico	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	55,00%	Società controllata
ETRA S.p.a.	Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)	64.021.330,00	Gestione del servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	0,90%	Società partecipata
Viveracqua S.c.a.r.l.	Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)	105.134,00	Svolgimento e regolamentazione di determinate fasi della gestione del S.I.I.	Indiretto	Comune di Villafranca Padovana (tramite Etra S.p.a. – 12,34%.)	0,11%	Società partecipata
Consorzio di Bacino Padova Due	Piazza Guido Puchetti, 1 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)	198.635,00	Gestione amministrativa dei rifiuti	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,87%	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino del Brenta	Borgo Bassano, 18 - 35013 Cittadella (PD)	1.865.045,53	Ente d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,70%	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	Via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa (V)	27.716,61	Gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,7%	Ente strumentale partecipato

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Villafranca Padovana	Classificazione	Criterio di consolidamento
Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.	Erogazione del servizio farmaceutico	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	55,00%	Società controllata	Integrale
ETRA S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	0,90%	Società partecipata	Proporzionale

Organismo partecipato	Attività	Rapporto Comune - Organismo	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Villafranca Padovana	Classificazione	Criterio di consolidamento
Viveracqua S.c.a.r.l.	Svolgimento e regolamentazione di determinate fasi della gestione del S.I.I.	Indiretto	Comune di Villafranca Padovana (tramite Etra S.p.a. – 12,34%.)	0,11%	Società partecipata	Proporzionale
Consorzio di Bacino Padova Due	Gestione amministrativa dei rifiuti	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,87%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consiglio di Bacino del Brenta	Ente d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,70%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti	Gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani	Diretto	Comune di Villafranca Padovana	1,7%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

Seppur ricompresi nel perimetro di consolidamento, non è stato possibile includere il bilancio degli organismi partecipati Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti e Consiglio di Bacino del Brenta nel bilancio consolidato 2020 del Comune di Villafranca Padovana in quanto, a fronte delle richieste di dati e informazioni formulate dall'ente capogruppo, gli organismi, con specifiche PEC hanno comunicato che, a partire dall'esercizio 2020, gli stessi hanno "*optato per la non tenuta della contabilità economico-patrimoniale, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, così come da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 2-ter, del D.L. n. 124/2019 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157*".

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l'aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011)

- Metodo integrale: comporta l'aggregazione dell'intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l'aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Villafranca Padovana

- Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.

Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, che si occupa dell'erogazione del servizio farmaceutico. Dall'art. 3 dello statuto è possibile ricavare che "*la Società ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Villafranca Padovana; in particolare nell'ambito di cui sopra, la società si propone di svolgere l'attività di:*

a) preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti ad uso umano e veterinario; e/o articoli parafarmaceutici in genere;
b) commercio di sostanze e prodotti chimici; per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico- sanitari, di articoli sanitari, di articoli per la puericultura e per l'infanzia, articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza, della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati;
c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;
d) la produzione e la vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;
e) il noleggio di apparecchi sanitari in genere;
f) l'effettuazione di analisi non mediche. (…)".

Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.		
Stato patrimoniale	**2020**	**2019**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	73.549	88.501
Attivo circolante	499.608	429.426
Ratei e risconti attivi	1.802	2.002
TOTALE DELL'ATTIVO	**574.959**	**519.929**
Patrimonio netto	207.299	166.148
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	59.684	75.823
Debiti	307.287	277.234
Ratei e risconti passivi	689	724
TOTALE DEL PASSIVO	**574.959**	**519.929**

Farmacia Comunale Villafranca Padovana S.r.l.		
Conto economico	**2020**	**2019**
Valore della produzione	1.694.489	1.720.145
Costi della produzione	1.640.538	1.712.617
Risultato della gestione operativa	**53.951**	**7.528**
Proventi ed oneri finanziari	**292**	**545**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari	**0**	**0**
Imposte sul reddito	13.093	2.985
Risultato di esercizio	**41.150**	**5.088**

- ETRA S.p.a.:

La società Energia Territorio Risorse Ambientali S.p.a. (ETRA) è una società multiutility a controllo pubblico, partecipata da più comuni siti nelle province di Padova, Vicenza e Treviso. La società si occupa di vari servizi a rilevanza pubblica, tra cui rilevano in particolare la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti. L'oggetto sociale è difatti molto ampio; di seguito si riporta stralcio dell'art. 2 dello statuto:

"1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali con gli Enti locali soci, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, e attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti locali soci, esclusivamente nei settori ambientale, del servizio idrico integrato, energetico, dell'igiene, decoro e gestione del patrimonio urbano, identificabili nelle fasi o segmenti di servizio pubblico qui di seguito descritte ed esplicitate in modo integrato o specifico secondo quanto stabilito dalla normativa in materia:

- *In materia ambientale:*

  a) servizi relativi alla gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, compresi quelli di smaltimento e termodistruzione;

  b) servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti d'imballaggio in genere e ogni altro bene durevole, compresa la gestione dei relativi impianti;

  c) servizi per la produzione e la commercializzazione di compost (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;

  d) servizi complementari a quelli d'igiene urbana, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche, anche con finalità di carattere educativo ed informativo per le collettività degli Enti locali soci;

  e) servizi di pulizia e spazzamento stradale, d'innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze e altre aree pubbliche;

  f) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

  g) servizi di pulizia pubblica (quali scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei);

- *In materia di risorse idriche integrate:*

  a) gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile e industriale, sia di falda sia di superficie;

  b) protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;

  c) gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili e industriali;

  d) servizi di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;

  e) servizi di trattamento dei reflui extrafognari civili e industriali;

  f) produzione e commercializzazione di acqua confezionata;

  g) progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica;

  h) gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

  i) commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali servizi di laboratorio, d'ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale).

- *In materia di servizi energetici:*

a) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;

b) servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati), gestione e manutenzione delle relative reti d'erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;

c) produzione, distribuzione e gestione del calore;

d) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

e) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi gas, luce e calore.

- *In materia di altri servizi:*

a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società si occupa altresì:

a) del trasporto in conto proprio e in conto terzi di qualunque oggetto e con qualunque mezzo;

b) dell'attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;

c) delle attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati (...)".

ETRA S.p.a.		
Stato patrimoniale	**2020**	**2019**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	492.935.359	381.876.826
Attivo circolante	92.584.398	95.378.252
Ratei e risconti attivi	821.120	560.221
TOTALE DELL'ATTIVO	**586.340.877**	**477.815.299**
Patrimonio netto	230.427.668	195.866.948
Fondi per rischi ed oneri	18.426.489	22.048.521
TFR	3.494.869	3.757.520
Debiti	147.113.947	103.535.459
Ratei e risconti passivi	186.877.904	152.606.851
TOTALE DEL PASSIVO	**586.340.877**	**477.815.299**

ETRA S.p.a.		
Conto economico	**2020**	**2019**
Valore della produzione	195.995.785	171.618.111
Costi della produzione	185.319.188	164.986.797
Risultato della gestione operativa	**10.676.597**	**6.631.314**
Proventi ed oneri finanziari	835.527	**-254.314**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-83.803	**-8.871**
Proventi ed oneri straordinari	0	**0**
Imposte sul reddito	939.356	1.672.781
Risultato di esercizio	**10.488.965**	**4.695.348**

- Viveracqua S.c.a.r.l.:

Viveracqua S.c.a.r.l. è una società a partecipazione interamente pubblica, senza scopo di lucro che, come previsto dall'art. 2 dello statuto, "*ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato (...) per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese*". In particolare, l'articolo citato individua le seguenti attività svolte dalla società a favore dei consorziati:

- approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture di materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.;
- servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite, cartografia e simili;
- ottimizzazione e smaltimento fanghi di depurazione;
- gestione di servizi per l'utenza sul territorio;
- gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
- gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati, quali protezione civile, sicurezza, sanitario e simili;
- ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati;
- svolgimento di attività complementari o accessorie alla gestione del Servizio Idrico Integrato o strumentali alle finalità istituzionali degli enti consorziati.

Come rilevabile dal sito istituzionale "*Viveracqua è un progetto di collaborazione e integrazione stabile tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto*" che si pone quali obiettivi il conseguimento di economie di scala e di scopo e l'aumento della capacità competitiva favorendo la creazione di un "*sistema unico di gestione dell'acqua*".

Viveracqua S.c.a.r.l.		
Stato patrimoniale	**2020**	**2019**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	19.248	36.118
Attivo circolante	2.008.054	2.922.310
Ratei e risconti attivi	51.368	29.253
TOTALE DELL'ATTIVO	**2.078.670**	**2.987.681**
Patrimonio netto	240.321	238.387
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	6.001	2.098
Debiti	1.832.348	2.747.196
Ratei e risconti passivi	0	0
TOTALE DEL PASSIVO	**2.078.670**	**2.987.681**

Viveracqua S.c.a.r.l.		
Conto economico	**2020**	**2019**
Valore della produzione	1.143.218	760.703
Costi della produzione	1.134.416	753.127
Risultato della gestione operativa	**8.802**	**7.576**

Viveracqua S.c.a.r.l.		
Conto economico	**2020**	**2019**
Proventi ed oneri finanziari	20	**17**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	**0**
Proventi ed oneri straordinari	0	**0**
Imposte sul reddito	6.886	5.027
Risultato di esercizio	**1.936**	**2.566**

- Consorzio di Bacino Padova Due

Il Consorzio di Bacino Padova Due è un consorzio che si occupa della gestione amministrativa dei rifiuti di più comuni dell'area urbana di Padova, tra cui il capoluogo di provincia. Tra i suoi compiti istituzionali ci sono la predisposizione e il controllo della tariffa per i rifiuti indifferenziati applicata ai comuni consorziati e la gestione dei dati dei rifiuti prodotti e incidenza delle raccolte differenziate sul territorio del consorzio. Inoltre quale autorità amministrativa di regolazione e controllo, l'ente negozia, con le aziende che gestiscono lo smaltimento e la raccolta, le condizioni economiche, organizzative e tecniche dei servizi, ne verifica la qualità in corso d'opera, interviene nella definizione e nella modifica dei regolamenti e dei sistemi tariffari, nonché assiste nella scelta dei modelli di organizzazione della raccolta, al fine di ottimizzare i risultati per i comuni e per gli utenti, siano essi famiglie o imprese. L'Ente di Bacino Padova 2 è in fase di liquidazione a norma della Legge regionale del Veneto del 31 dicembre 2012 n.52. Ai sensi dell'art. 2 dello statuto *"il Consorzio, che assume qualifica di Ente responsabile di Bacino ai sensi dell'art. 17 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (…) è titolare esclusivo delle approvazione e autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (…) il Consorzio ha inoltre gli scopi di seguito indicati che realizza direttamente o mediante concessioni, sulla base di apposito disciplinare, ad enti o imprese pubbliche o private, oppure mediante stipulazione di contratti d'appalto:*

a) Progettazione, realizzazione e gestione degli impianti;

b) Promozione ed organizzazione di iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli (…);

c) Coordinamento della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ivi compreso il trasporto dai punti di accumulo all'impianti di trattamento;

d) Cura della raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di produzione nei vari Comuni;

e) Formulazione delle proposte di aggiornamento del Piano, nell'ambito di competenza;

f) Effettuazione e promozione di studi di fattibilità di discariche, di impianti di stoccaggio e/o di impianti a tecnologia complessa riguardanti i rifiuti solidi urbani, nonché formulazione di proposte per l'individuazione di ulteriori siti necessari (…);

g) Espletamento di altri servizi pubblici connessi alla gestione del territorio (…)

(…) potrà estendere la propria attività anche al servizio di raccolta rifiuti (…) potrà inoltre effettuare, nell'ambito del territorio dei Comuni consorziati, attività di smaltimento anche di rifiuti diversi da quelli urbani (…)".

Consorzio di Bacino Padova Due		
Stato patrimoniale	**2020**	**2019**
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	180.687	178.195

Consorzio di Bacino Padova Due		
Stato patrimoniale	**2020**	**2019**
Attivo circolante	475.672	433.232
Ratei e risconti attivi	1.196	1.539
TOTALE DELL'ATTIVO	**657.555**	**612.966**
Patrimonio netto	587.421	529.908
Fondi per rischi ed oneri	4.444	8.630
TFR	0	0
Debiti	46.122	52.598
Ratei e risconti passivi	19.568	21.830
TOTALE DEL PASSIVO	**657.555**	**612.966**

Consorzio di Bacino Padova Due		
Conto economico	**2020**	**2019**
Valore della produzione	421.828	379.637
Costi della produzione	342.355	366.540
Risultato della gestione operativa	**79.473**	**13.097**
Proventi ed oneri finanziari	**0**	**47**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari	**0**	**0**
Imposte sul reddito	21.957	4.196
Risultato di esercizio	**57.516**	**8.948**

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
Farmacia Comunale S.r.l.	Erogazione del servizio farmaceutico	*tutela della salute*
ETRA S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti	*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*
Viveracqua S.c.a.r.l.	Organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato per svolgimento e regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa	*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*
Consorzio di Bacino Padova Due	Gestione amministrativa dei rifiuti	*sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

***

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente capogruppo Comune di Villafranca Padovana, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;

- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi caratteristici *	Incidenza %
Farmacia Comunale S.r.l.	100,00%	-	1.694.489,00	0,00%
ETRA S.p.a.	0,90%	16.380,06	195.995.785,00	0,01%
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	-	1.143.218,00	0,00%
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	-	421.828,00	0,00%

* Totale voce A del Conto Economico

Spese di personale

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spese per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Villafranca Padovana	-	1.017.444,22	2,15%
Farmacia Comunale S.r.l.	100,00%	178.558,00	0,38%
ETRA S.p.a.	0,90%	45.774.133,00	96,63%
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	103.252,00	0,22%
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	297.245,00	0,63%
Totale		**47.370.632,22**	**100,00%**

Organismo partecipato	Spese per il personale	Addetti al 31/12/2020	Costo medio per dipendente	Valore della produzione per dipendente	% dei costi del personale sul totale costi di gestione
Comune di Villafranca Padovana	1.017.444,22	25	40.697,77	169.151,58	27,08%
Farmacia Comunale S.r.l.	178.558,00	4	44.639,50	423.622,25	10,88%
ETRA S.p.a.	45.774.133,00	947	48.335,94	206.964,93	24,70%
Viveracqua S.c.a.r.l.	103.252,00	2	51.626,00	571.609,00	9,10%
Consorzio di Bacino Padova Due	297.245,00	4	74.311,25	105.457,00	86,82%

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spese per il personale consolidate	N. medio addetti consolidato	Costo medio consolidato per dipendente	Valore della produzione consolidato per dipendente*	% dei costi del personale sul totale costi di gestione consolidati*
Comune di Villafranca Padovana	100,00%	1.017.444,22	25,00	40.697,77	165.373,42	27,08%
Farmacia Comunale S.r.l.	100,00%	178.558,00	4,00	44.639,50	423.622,25	11,54%
ETRA S.p.a.	0,90%	411.967,20	8,52	48.335,94	206.946,98	24,71%
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	114,67	0,002	51.626,00	571.259,20	9,10%

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spese per il personale consolidate	N. medio addetti consolidato	Costo medio consolidato per dipendente	Valore della produzione consolidato per dipendente*	% dei costi del personale sul totale costi di gestione consolidati*
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	5.558,48	0,07	74.311,25	105.453,83	86,82%
Totale gruppo		**1.613.642,57**	**37,60**	**42.916,00**	**202.175,16**	**23,12%**

* i valori del conto economico consolidato fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

Ripiano perdite

Per il triennio 2018/2020 non si rilevano operazioni di ripiano perdite da parte dell'ente.

4. I criteri di valutazione applicati

Come anticipato nel precedente paragrafo 2, l'ente capogruppo, nell'ambito delle direttive impartite agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, ha segnalato i criteri adottati per la predisposizione dei propri prospetti economico patrimoniali contenuti all'allegato 4/3 al del D. Lgs. 118/2011; tale indicazione è stata altresì rivolta alle c.d. sub holding, ovvero agli organismi oggetto di consolidamento, che presidiano e consolidano, a loro volta, gruppi di organismi indirettamente partecipati da questo ente e ricompresi nel perimetro.

Il richiamo dei criteri applicati dall'ente capogruppo è stato prioritariamente finalizzato a supportare la riclassificazione dei bilanci degli organismi partecipati secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011. In tal senso, sempre nell'ambito delle direttive impartite, l'Ente ha fornito agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento un prospetto a supporto della riclassificazione dei loro bilanci; nel documento viene operata una correlazione tra gli schemi di bilancio civilistici e quelli utilizzati per il bilancio consolidato, fornendo al contempo indicazioni pratiche al fine di addivenire ad una corretta rilevazione delle poste secondo i principi contenuti nell'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011.

Per quanto riguarda ulteriori interventi rettificativi, fatti salvi i disallineamenti riscontrati in sede di verifica dei rapporti infragruppo, derivanti dall'applicazione di diversi principi contabili da parte di questo ente e degli organismi ricompresi nel perimetro, che hanno dato luogo a scritture di pre-consolidamento, ci si è attenuti a quanto ammesso dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011); tale principio, al punto 4.1 evidenzia che "*è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione*".

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento, che prevede una stretta correlazione, per l'ente capogruppo, tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale, con conseguente rappresentazione contabile difficilmente replicabile in organismi che non esercitino funzioni amministrative;
- L'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo "Comune di Villafranca Padovana".

5. Variazioni rispetto all'anno precedente

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011) prevede che la nota integrativa evidenzi "*le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente*" e "*qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente*". Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macrovoci dello Stato patrimoniale e del Conto economico del Comune di Villafranca Padovana, riferite agli ultimi due esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO				
STATO PATRIMONIALE	**2020 (a)**	**2019 (b)**	**Diff. (a-b)**	**Variaz. %**
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0**	**0**	**-**
Immobilizzazioni immateriali	74.106	87.155	-13.049	-14,97%
Immobilizzazioni materiali	27.367.582	25.772.565	1.595.017	6,19%
Immobilizzazioni Finanziarie	112.362	49.497	62.865	127,01%
Totale immobilizzazioni	**27.554.050**	**25.909.217**	**1.644.833**	**6,35%**
Rimanenze	233.103	249.833	-16.730	-6,70%
Crediti	1.724.810	1.464.932	259.878	17,74%
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	587	668	-81	-12,16%
Disponibilità liquide	2.955.770	2.721.772	233.998	8,60%
Totale attivo circolante	**4.914.270**	**4.437.206**	**477.065**	**10,75%**
Totale ratei e risconti attivi	**9.271**	**7.105**	**2.166**	**30,49%**
TOTALE DELL'ATTIVO	**32.477.592**	**30.353.528**	**2.124.064**	**7,00%**
Patrimonio netto	20.150.085	18.888.857	1.261.229	6,68%
Fondi per rischi ed oneri	204.264	215.648	-11.384	-5,28%
TFR	91.144	109.643	-18.499	-16,87%
Debiti	3.123.341	2.684.009	439.331	16,37%
Ratei e risconti passivi	8.908.757	8.455.371	453.386	5,36%
TOTALE DEL PASSIVO	**32.477.592**	**30.353.528**	**2.124.064**	**7,00%**

BILANCIO CONSOLIDATO				
CONTO ECONOMICO	2020 (a)	2019 (b)	Diff. (a-b)	Variaz. %
Componenti positivi della gestione	7.601.790	7.063.681	538.109	7,62%
Componenti negativi della gestione	6.978.828	7.114.266	-135.438	-1,90%
Risultato della gestione operativa	**622.962**	**-50.585**	**673.547**	**-1331,52%**
Proventi ed oneri finanziari	**-22.479**	**-45.163**	**22.684**	**-50,23%**
Rettifiche di valore di attività finanziarie	**58.552**	**-20.088**	**78.640**	**-391,48%**
Proventi ed oneri straordinari	**274.535**	**123.753**	**150.782**	**121,84%**
Imposte sul reddito	94.370	91.641	2.730	2,98%
RISULTATO DI ESERCIZIO	**839.199**	**-83.724**	**922.923**	**-1102,35%**

Al fine di supportare l'analisi richiesta dal Principio contabile applicato (ragioni più significative delle variazioni intervenute e impatto della composizione del perimetro), nell'allegato 3 si riporta l'incidenza, per ogni macrovoce, delle variazioni determinatesi, per gli esercizi 2019 – 2020, nei bilanci dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, i cui valori tengono conto del metodo di consolidamento impiegato e delle operazioni infragruppo.

6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.
L'attività di rettifica delle operazioni infragruppo presuppone, di base, una piena corrispondenza tra le poste rilevate dalle scritture contabili degli organismi coinvolti; tale condizione, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile

che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).
In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; tenendo conto dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), approvata con D.M. 29.08.2018 e degli esempi in essa contenuti, gli scontamenti riscontrabili possono essere oggetto di scritture di pre-consolidamento finalizzate a superare i disallineamenti tecnici tra rilevazioni rispondenti a differenti principi contabili ed a garantire l'uniformità sostanziale delle voci oggetto di intervento; una volta allineati i saldi vengono applicate le scritture di rettifica dei rapporti infragruppo.
Gli interventi richiamati (scritture di pre-consolidamento e rettifiche operazioni infragruppo) hanno comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2020 del Comune di Villafranca Padovana, un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni ed applicare le più opportune scritture di pre-consolidamento e rettifica.
L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo, richiesti dall'ente capogruppo con nota prot. 9566 del 22/07/2021.
L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; per i saldi di minore importo e/ o su cui non sia possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento (in particolare quando le operazioni riguardano rapporti infragruppo che non coinvolgono direttamente l'ente capogruppo), l'ente ritiene applicabile, ove ricorra fattispecie, il ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: "*L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte*".
Nell'allegato 2 si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2020, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva

risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all'attività di conciliazione dei crediti/ debiti tra ente e propri organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del c. 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011. Nel prospetto che segue si riportano i debiti/ crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/ debiti considerati nell'ambito delle operazioni infragruppo.

Rapporti infragruppo – Confronto Crediti/debiti da rendiconto e da consolidato

	Rapporto	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Villafranca Padovana	-	20.000,00	-	20.000,00
1b	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	20.000,00	-	20.000,00	-
2a	Comune di Villafranca Padovana	25.093,80	7.729,48	25.093,80	7.729,48
2b	Etra S.p.a.	7.731,48	25.093,80	7.729,48	25.093,80

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

"*Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale avviamento*

54. Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

55. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.

56. Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali". Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento
57. Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.
58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".
59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri". Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.
L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".
60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".
Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento"."

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre evidenziare che i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali degli enti locali, compatibilmente con le finalità per cui sono ammesse le partecipazioni in tali organismi, sono effettuati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011, che prevedono le seguenti modalità:

- metodo del patrimonio netto;
- metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente;
- costo di acquisto.

- La rilevazione della differenza di consolidamento -

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Villafranca Padovana al 31.12.2020, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2020 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente (al netto del risultato di esercizio maturato nel 2020).

- In caso di differenza positiva, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai punti 55 e 56 del principio contabile OIC n.17, si è proceduto ad effettuare un'analisi in merito all'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero la possibile allocazione della differenza ad un plusvalore dell'attivo e/o un minusvalore del passivo del patrimonio della società partecipata o che potessero far presumere prospettive reddituali positive, tali da giustificare l'imputazione ad avviamento. In difetto di tali condizioni, si è proceduto imputando la differenza positiva da annullamento a conto economico. Nel merito si precisa che la voce di conto economico in questa sede individuata è una sopravvenienza passiva, la quale nel bilancio riclassificato previsto dal d.lgs. 118/2011 trova precisa allocazione nell'area straordinaria, in luogo della generica allocazione alla voce B.14 "Oneri diversi di gestione", prevista nel bilancio civilistico. Tale scelta risulta giustificabile, in applicazione del principio di chiarezza e completezza informativa, in quanto si ritiene che la posta abbia natura straordinaria, in linea con il disposto del punto 4.29 dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011, e che il principio contabile OIC n.17 richieda l'allocazione nella voce B.14 in ragione dell'assenza dell'area straordinaria nel rinnovato prospetto di conto economico civilistico.
- In caso di differenza negativa di consolidamento, si è proceduto specularmente ad individuare l'eventuale sussistenza di condizioni specifiche che giustificassero l'allocazione ad un plusvalore del passivo e/o minusvalore dell'attivo. In difetto di tale circostanza, si è proceduto con l'allocazione ad aumento delle riserve del patrimonio netto consolidato, in ottemperanza alle disposizioni del punto 58 del principio contabile OIC n.17. Si precisa che l'eventuale differenza negativa di consolidamento derivante da organismi che non presentano un controvalore di liquidazione viene altresì rilevata quale patrimonio netto di pertinenza di terzi.

Nel prospetto che segue si evidenziano la modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2020 per ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Villafranca Padovana	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Valore partecipazione al 31/12/2020 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2020 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolid.to
Farmacia Comunale S.r.l.	55,00%	Società controllata	Integrale	100,00%	91.381,40	166.149,00	-74.767,60
ETRA S.p.a.	0,90%	Società partecipata	Proporzionale	0,90%	1.762.802,54	1.979.448,33	-216.645,79
Viveracqua S.c.a.r.l.	0,11%	Società partecipata	Proporzionale	0,11%	118,90	264,75	-145,85
Consorzio di Bacino Padova Due	1,87%	Ente strumentale partecipato	Proporzionale	1,87%	9.909,28	9.909,22	0,06
				Totale	1.864.212,12	2.155.771,30	-291.559,18
						Totale differenza negativa	-291.559,24
						Totale differenza positiva	0,06

- La rilevazione delle altre partecipazioni secondo il criterio del patrimonio netto -

Come indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3 del D. Lgs. 118/2011), le quote di partecipazione in enti strumentali e società controllati o partecipati non rientranti nel perimetro di consolidamento, sono stati rilevati nel bilancio consolidato al 31.12.2020 secondo il criterio del patrimonio netto alla

medesima data; in caso di differenza positiva rispetto al valore di iscrizione nell'attivo dell'ente capogruppo, occorre registrare una svalutazione delle attività finanziarie; in caso di differenza negativa, si rileva una rivalutazione delle medesime. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo degli interventi effettuati.

Organismo	Valore della partecipazione iscritta in SP al 31.12.2020	% partecipazione al 31.12.2020	Valore patrimonio netto organismo al 31.12.2020	Quota patrimonio netto di competenza	Differenza
Consiglio di Bacino del Brenta	40.163,30	1,70%	3.727.592,73	63.369,08	-23.205,78
Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti	-	1,70%	27.716,16	471,17	-471,17
				Totale	**-23.676,95**
				Totale differenza negativa	**-23.676,95**
				Totale differenza positiva	**0,00**

- Rilevazione partecipazioni dell'ente capogruppo -

Con riferimento alle differenze sopra rappresentate, rispetto all'insieme delle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'ente capogruppo, di seguito si confrontano gli organismi, i valori ed i metodi di rilevazione adottati in sede di predisposizione dello Stato patrimoniale al 31.12.2020 ed in sede di predisposizione del bilancio consolidato.

Partecipazioni da Attivo rendiconto			Partecipazioni da Attivo consolidato			Classificazione organismo D. Lgs. 118/2011
Composizione voce partecipazioni	Valore	Metodo rilevazione	Organismi rilevati	Valore	Metodo rilevazione	
Farmacia Comunale S.r.l.	91.381,40	P. Netto 2019	Farmacia Comunale S.r.l.	-	Cons.to prop.le	Società controllata
ETRA S.p.a.	1.762.802,54	P. Netto 2019	ETRA S.p.a.	-	Cons.to prop.le	Società partecipata
Consorzio di Bacino Padova Due	9.909,28	P. Netto 2019	Consorzio di Bacino Padova Due	-	Cons.to prop.le	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino del Brenta	40.163,30	P. Netto 2019	Consiglio di Bacino del Brenta	63.369,08	P. Netto 2020	Ente strumentale partecipato
Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti	-	-	Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti	471,17	P. Netto 2020	Ente strumentale partecipato
Totale voce partecipazioni	**1.904.256,52**		**Totale voce partecipazioni**	**63.840,25**		

- Le quote di pertinenza di terzi -

Si presentano a seguire le quote di pertinenza dell'ente capogruppo e le quote di pertinenza di terzi registrate nel bilancio consolidato al 31.12.2020 in corrispondenza del risultato di esercizio nel conto economico e del dettaglio del patrimonio netto, derivanti dall'adozione del criterio del consolidamento integrale per Farmacia Comunale S.r.l. in linea con quanto disposto dal paragrafo 4.4 dell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 e dalla relativa appendice tecnica.

Quota	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio	Fondo di dotazione e riserve
Quota di pertinenza dell'ente capogruppo	20.014.566,93	778.448,11	19.236.118,82
Quota di pertinenza di terzi	135.518,23	60.751,18	74.767,05

Totale complessivo	20.150.085,16	839.199,29	19.310.885,87

***

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	0	0,00%	0
Farmacia Comunale S.r.l.	21.459	3,73%	21.459
ETRA S.p.a.	4.876.189	0,83%	43.886
Viveracqua S.c.a.r.l.	n.d.	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0

I crediti superiori a 5 anni sono così composti:

Farmacia Comunale S.r.l.:

- Crediti immobilizzati verso imprese controllanti per deposito cauzionale prestato a favore del socio Comune di Villafranca Padovana a garanzia del contratto di concessione della gestione del servizio farmaceutico € 20.000,00
- Crediti immobilizzati verso altri per depositi cauzionali a seguito di modifiche nei contratti di utenze € 1.459,00

ETRA S.p.a.:

- Crediti da altri titoli € 4.876.189,48
- Crediti v/altri € 466.084,00

Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	0	0,00%	0
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	36.130.937	10,15%	325.178
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

ETRA S.p.a.:

- Debiti per prestiti obbligazionari € 16.445.000,00
- Debiti v/banche e tesorerie € 4.166.666,70
- Debiti v/altri € 15.519.270,64

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Villafranca Padovana	692.778	Relativi ad impegni su esercizi futuri per spesa confluite nel fondo pluriennale vincolato di parte capitale rinviato al 2021.
Farmacia Comunale S.r.l.	-	-
ETRA S.p.a.	17.910.810	€ 14.590.970,91 relativi a garanzie prestate a amministrazioni pubbliche per fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate per conto di Etra Spa a favore di enti diversi, in sostituzione di depositi cauzionali chiesti a garanzia della corretta esecuzione di lavori, adempimenti contrattuali o altro. € 479.516,00 relativi a garanzie prestate a imprese partecipate, di cui: - € 274.500 prestate per l'utilizzo di linee di credito Onenergy; - € 205.016 per crediti di firma Etra Energia S.r.l. € 2.840.323,00 relativi a garanzie prestate a altre imprese per fidejussioni bancarie e assicurative rilasciate per conto di Etra S.p.a. a favore di società, in sostituzione di depositi cauzionali chiesti a garanzia della corretta esecuzione di lavori, adempimenti contrattuali o altro e garanzie prestate per crediti di firma (ex controllata Etra Biogas Schiavon S.r.l.)
Viveracqua S.c.a.r.l.	-	-
Consorzio di Bacino Padova Due	-	-

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	0	0,00%	0
Farmacia Comunale S.r.l.	1.802	0,31%	1.802
ETRA S.p.a.	821.120	0,14%	7.390
Viveracqua S.c.a.r.l.	51.368	2,47%	57
Consorzio di Bacino Padova Due	1.196	0,18%	22

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

Farmacia Comunale S.r.l.:

- Risconti attivi:
  - assicurazioni € 400,00
  - licenze € 23,00
  - pubblicità € 1.379,00

ETRA S.p.a.:

- Ratei attivi per interessi € 138.627,60
- Risconti attivi:

- assicurazioni € 20.700,49
- oneri fidejussori € 37.358,00
- canone di manutenzione e licenze software € 204.313,88
- imposta sostitutiva su finanziamento € 2.735,73
- canoni di locazione e altro € 45.735,96
- rimborso mutui ai comuni € 371.648,22

Viveracqua S.c.a.r.l.:
- Risconti attivi:
  - software metodo tariffario € 23.762,00
  - sospensione dei costi sostenuti per procedure di gara avviate nel 2020 ma non ancora concluse al termine dell'esercizio € 19.137,00
  - fatturati dai fornitori del progetto Smartmet € 8.464,00

Consorzio di Bacino Padova Due:
- Ratei attivi € 1.196,00

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	7.225.801	82,36%	7.225.801
Farmacia Comunale S.r.l.	689	0,19%	689
ETRA S.p.a.	186.877.904	52,51%	1.681.901
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	19.568	27,90%	366

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Villafranca Padovana:
- Ratei passivi spese di personale confluite nel fondo pluriennale vincolato € 86.843,01
- Risconti passivi:
  - concessioni pluriennali loculi € 295.941,79
  - contributi agli investimenti € 6.843.016,27

Farmacia Comunale S.r.l.:
- Ratei passivi:
  - contributi c/esercizio € 627,00
  - contributi c/impianti € 62,00

ETRA S.p.a.:
- Ratei passivi:
  - canoni di manutenzione e noleggio € 4.630,00
  - abbonamenti e altri costi € 21.066,00
  - interessi passivi € 485.575,00

- Risconti passivi:
  - contributi agli investimenti da Regione Veneto e Comuni soci € 117.318.808,00
  - contributi agli investimenti da privati e da tariffa (FONI) € 68.754.165,60
  - concessione utilizzo impianti Etra € 274.409,46
  - affitti e canoni di concessione € 19.250,47
  - arrotondamento € -1,00

Consorzio di Bacino Padova Due:
- Ratei passivi € 19.568,00

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	21.293	0,56%	21.293
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	458.333	0,25%	4.125
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

Comune di Villafranca Padovana:
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali e TFS Sindaco € 21.292,63

ETRA S.p.a.:
- Accantonamento oneri manutenzione ciclica digestore € 358.333,00
- Accantonamento per sinistri € 100.000,00

10. Interessi e altri oneri finanziari

Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	30.292	0	30.292	0,79%	30.292
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	838.327	7.890	846.217	0,45%	7.616
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0	0	0,00%	0

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Villafranca Padovana:
- Interessi passivi € 30.291,53

ETRA S.p.a.:

- Interessi passivi:
  - su anticipazione di cassa € 13.035,83
  - su mutui e finanziamenti € 191.476,81
  - su obbligazioni € 633.814,10
- Oneri finanziari € 7.889,79

11. Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	299.784	6,55%	299.784
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	0	0,00%	0
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Villafranca Padovana:
- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo € 33.815,17
- Plusvalenze patrimoniali € 108.913,16
- Altri proventi straordinari € 157.055,95

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Villafranca Padovana	25.250	0,66%	25.250
Farmacia Comunale S.r.l.	0	0,00%	0
ETRA S.p.a.	0	0,00%	0
Viveracqua S.c.a.r.l.	0	0,00%	0
Consorzio di Bacino Padova Due	0	0,00%	0

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Villafranca Padovana:
- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo € 11.697,45
- Altri oneri straordinari € 13.552,22

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare "cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento", si evidenzia che non

ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Villafranca Padovana	-
Farmacia Comunale S.r.l.	-
ETRA S.p.a.	-
Viveracqua S.c.a.r.l.	n.d.
Consorzio di Bacino Padova Due	n.d.

Non risultano strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Allegato 1

I criteri di valutazione applicati dal Gruppo "Comune di Villafranca Padovana"

1. I criteri dell'Ente Capogruppo - *Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011*

CONTO ECONOMICO	
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
A.1 - Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".
A.2 - Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi	
A.3.a Proventi da trasferimenti correnti	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.
A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti	4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.
A.3.c Contributi agli investimenti	4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazione dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.
A.4.b Ricavi della vendita di beni	4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	

CONTO ECONOMICO	
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazione materiali e all'appendice del presente documento.
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12 .
B.10 - Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11 . Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12
B.11 - Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi
B.12 - Trasferimenti e contributi	
B.12.a Trasferimenti correnti	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.

CONTO ECONOMICO	
B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. *B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria
B.13 - Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni	
B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali *B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno – Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge . Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge . Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo). Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti. Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati. Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - non vengono assoggettati

CONTO ECONOMICO	
	ad ammortamento . Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.
B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).
B.14.d Svalutazione dei crediti	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.
B.16 - Accantonamenti per rischi	4.22 4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria
B.17 - Altri accantonamenti	
B.18 - Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari	
C.19 - Proventi da partecipazioni	
C.19.a da società controllate	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: - utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato. - avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.
C.19.b da società partecipate	
C.19.c da altri soggetti	
C.20 - Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.
Oneri finanziari	
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari	
C.21.a Interessi passivi	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardato pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.
C.21.b Altri oneri finanziari	
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	

CONTO ECONOMICO	
D.22 - Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.
D.23 - Svalutazioni	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
E.24 - Proventi straordinari	
E.24.a Proventi da permessi di costruire	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.
E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale	
E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è l'atto di riaccertamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento.
E.24.d Plusvalenze patrimoniali	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.
E.24.e Altri proventi straordinari	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
E.25 - Oneri straordinari	
E.25.a Trasferimenti in conto capitale	
E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è l'atto di riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito; b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione; c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che

CONTO ECONOMICO	
	la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto cui l'opera si riferisce; d) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui l'incarico di progettazione in corso di esecuzione è stato formalmente sospeso con delibera dell'ente, che decide di non proseguire la realizzazione dell'intervento; e) in sede di rendiconto del secondo esercizio successivo a quello in cui sono state liquidate (o erano liquidabili) le ultime spese previste nell'incarico di progettazione in corso di esecuzione, se non sono state effettuate le attività successive previste contrattualmente (progettazione di fatto sospesa). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quanto, trascorsi due esercizi consecutivi senza che sia proseguita l'attività di realizzazione della progettazione, si presume che la voce del patrimonio "immobilizzazione in corso" possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga approvata una delibera di Giunta che attesti l'attualità dell'interesse a portare a termine la progettazione e a dare corso ai lavori oggetto della progettazione. La delibera deve altresì indicare i tempi previsti di aggiornamento del cronoprogramma riguardante la progettazione e l'avvio dell'opera
E.25.c Minusvalenze patrimoniali	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.
E.25.d Altri oneri straordinari	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria
26 - Imposte	4.35 Imposte. Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).
27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.
28 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
B) IMMOBILIZZAZIONI	6.1 Immobilizzazioni Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione. Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ. , che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio
B.I - Immobilizzazioni immateriali	
B.I.1 costi di impianto e di ampliamento	6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali. migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c.. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto. Nel caso in cui le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si avvale, (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le
B.I.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
	"Immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.
B.I.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentate legale dell'ente medesimo.
B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	
B.I.5 avviamento	6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24. In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.
B.I.6 immobilizzazioni in corso ed acconti	6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.
B.I.9 altre	6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee. Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità: d.1) Rendite: d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è V=R/i, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "i" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale; d.1.2) Rendita temporanea: $V=Rn_{\neg}i$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente. Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita. Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita. Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvenienza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V=Rn_{\neg}$ idove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.3) Uso ed abitazione. Valgono i medesimi criteri individuati per l'usufrutto immobiliare. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.4) Superficie. Viene presa in considerazione solo l'ipotesi di diritto di superficie costituito, a titolo oneroso o gratuito, a favore dell'ente. La valutazione peritale deve considerare il valore attuale del reddito netto medio ricavabile, per la durata del diritto, dall'Ente titolare del diritto di superficie. Tale reddito è convenzionalmente pari alla rendita catastale. Il valore ottenuto deve essere ridotto

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	del costo di realizzazione del fabbricato, se questo è a carico dell'ente. Occorre poi detrarre, in ogni caso, il valore attuale delle spese di rimozione e di ripristino al termine della durata del diritto. Criteri analoghi devono essere seguiti per le costruzioni erette su suoli demaniali, in virtù di apposita concessione. Nelle ipotesi di maggiore complessità, è necessario ricorrere alla valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.5) Enfiteusi. Il valore del diritto di nuda proprietà acquisito gratuitamente dall'ente è pari al valore attuale del canone enfiteutico per la residua durata dell'enfiteusi $V=Rn_{\overline{1}}i$. Il valore del diritto dell'enfiteuta, acquisito dall'Ente a titolo gratuito, è pari al valore normale dell'immobile ridotto del valore della nuda proprietà. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.
B.II - Immobilizzazioni materiali	
B.II.1 Beni demaniali	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente. Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali". Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo. La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rilevino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.). Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina. Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. Casi particolari: I beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono contabilizzati secondo i seguenti criteri: a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati; b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento; c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b ; d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.). Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.18. Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o ,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.
B.II.1.1 Terreni	
B.II.1.2 Fabbricati	
B.II.1.3 Infrastrutture	
B.II.1.4 Altri beni demaniali	
B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali	
B.III.2.1 Terreni	
B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario	
B.III.2.2 Fabbricati	
B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario	
B.III.2.3 Impianti e macchinari	
B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario	
B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali	
B.III.2.5 Mezzi di trasporto	
B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware	
B.III.2.7 Mobili e arredi	
B.III.2.8 Infrastrutture	
B.III.2.99 Altri beni materiali	
B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie	6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.
B.IV.1 - Partecipazioni in *B.IV.1.a imprese controllate* *B.IV.1.b imprese partecipate* *B.IV.1.c altri soggetti*	a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti. Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione: 1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa ; 2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio . In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo). Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21 "Partecipazioni" . In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno. b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo . L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
	scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13. In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.
B.IV.2 - Crediti verso *B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche* *B.IV.2.b imprese controllate* *B.IV.2.c imprese partecipate* *B.IV.2.d altri soggetti*	d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.
B.IV.3 - Altri titoli	c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno. e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal l fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti: 1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento. In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica. La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere. Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata. A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti: 3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
C.I - Rimanenze	6.2 a) Rimanenze di Magazzino Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).
C.II - Crediti	
C.II.1 - Crediti di natura tributaria *C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità* *C.II.1.b Altri crediti da tributi* *C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi* C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi	6.2 b) I Crediti b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	
C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche	inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare. Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi. Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto: a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità. Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio. I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti. b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate
C.II.2.b imprese controllate	
C.II.2.c imprese partecipate	
C.II.2.d verso altri soggetti	
C.II.3 - Verso clienti ed utenti	
C.II.4 - Altri Crediti	
C.II.4.a verso l'erario	
C.II.4.b per attività svolta per c/terzi	
C.II.4.c altri	
C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
C.III.1 - partecipazioni	
C.III.2 - altri titoli	
C.IV - Disponibilità liquide	6.2 d) Le Disponibilità liquide Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: - Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente); - altri depositi bancari e postali; - Assegni; - Denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economali, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formatisi nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla tassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10) In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli. 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali).
C.IV.1 - Conto di tesoreria	
C.IV.1.a Istituto tesoriere	
C.IV.1.b presso Banca d'Italia	
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali	
C.IV.3 Denaro e valori in cassa	
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.
D) RATEI E RISCONTI	
D.1 - Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.
D.2 - Risconti attivi	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO	6.3 Patrimonio netto Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale o, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentano una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
A.I - Fondo di dotazione	
A.II - Riserve	
A.II.a da risultato economico di esercizi precedenti	
A.II.b da capitale	
A.II.c da permessi di costruire	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017 , che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite: 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come" beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento; 2) "altre riserve indisponibili", costituite: a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato; b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo. Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.
A.II.e altre riserve indisponibili	
A.III - Risultato economico dell'esercizio	
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.4 a) Fondi per rischi e oneri Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza.
B.1 - per trattamento di quiescenza	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
B.2 - per imposte	-Fondi di quiescenza e obblighi simili. La voce accoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. INPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la vita utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza. -Fondo manutenzione ciclica. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati se ricorrono le seguenti condizioni: a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici; b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione; c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria; d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio. Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettano il principio della competenza. Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterrebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.
B.3 - altri	-Fondo per copertura perdite di società partecipate. Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto. In relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale. Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.). La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità. Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi: 1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; 2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite. Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze. Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi similari, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc. Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti. Un evento dicesi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente. Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire. L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente. Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accesi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni: • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio. Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri. Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta. Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni: - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti. L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanzia un apposito fondo rischi. Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
D) DEBITI	
D.1 - Debiti da finanziamento	c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
D.1.a prestiti obbligazionari	
D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche	
D.1.c verso banche e tesoriere	
D.1.d verso altri finanziatori	
D.2 - Debiti verso fornitori	c2) Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.
D.3 - Acconti	
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi	
D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	
D.4.b altre amministrazioni pubbliche	
D.4.c imprese controllate	
D.4.d imprese partecipate	
D.4.e altri soggetti	
D.5 - altri debiti	
D.5.a tributari	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	
D.5.c per attività svolta per c/terzi	
D.5.d altri	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
E.I - Ratei passivi	d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.
E.II - Risconti passivi	
E.II.1 - Contributi agli investimenti	
E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche	
E.II.1.b da altri soggetti	
E.II.2 - Concessioni pluriennali	
E.II.3 - Altri risconti passivi	

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri	7. Conti d'ordine 7.1 Definizione Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale.
2) beni di terzi in uso	Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale. 7.2 Modalità di registrazione Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue:

CONTI D'ORDINE	
3) beni dati in uso a terzi	a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; titoli da ricevere;) e contestualmente; b) s'individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti c/impegni; creditori per titoli da consegnare). È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione. Per prassi: 1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato; 2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato. Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplistico (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto. Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri). E' obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese. 7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. Le "somiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine.
5) garanzie prestate a imprese controllate	I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti. Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "compiuti" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale. Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali. 7.4. Sul deposito cauzionale Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva".
6) garanzie prestate a imprese partecipate	Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrate in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico: a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo; b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo. Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine. Limitandoci all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri).
7) garanzie prestate a altre imprese	Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata. Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma. Pertanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in: 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "Immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattasi di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattasi di credito a breve termine. In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo. L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevano titoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".

2. I criteri degli organismi consolidati

CONTO ECONOMICO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		Esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.		Rilevati secondo il principio della competenza.
A.1 - Proventi da tributi				
A.2 - Proventi da fondi perequativi				
A.3 - Proventi da trasferimenti e contributi				
A.3.a Proventi da trasferimenti correnti				
A.3.b Quota annuale di contributi agli investimenti				
A.3.c Contributi agli investimenti				
A.4 - Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici				
A.4.a Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
A.4.b Ricavi della vendita di beni	Riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.	Iscritti al netto di resi, sconti e abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.	Riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni	
A.4.c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	Riconosciuti in base alla competenza temporale.		Riconosciuti in base alla competenza temporale.	
A.5 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)				
A.6 - Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
A.7 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A.8 - Altri ricavi e proventi diversi				
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		Esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.		Rilevati secondo il principio della competenza.
B.9 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo				
B.10 - Prestazioni di servizi				
B.11 - Utilizzo beni di terzi				
B.12 - Trasferimenti e contributi				
B.12.a Trasferimenti correnti				
B.12.b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
B.12.c Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
B.13 - Personale				
B.14 - Ammortamenti e svalutazioni				
B.14.a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali				

CONTO ECONOMICO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
B.14.b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali				
B.14.c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B.14.d Svalutazione dei crediti				
B.15 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
B.16 - Accantonamenti per rischi				
B.17 - Altri accantonamenti				
B.18 - Oneri diversi di gestione				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				Rilevati secondo il principio della competenza.
Proventi finanziari	Riconosciuti in base alla competenza temporale.		Riconosciuti in base alla competenza temporale.	
C.19 - Proventi da partecipazioni				
C.19.a da società controllate				
C.19.b da società partecipate				
C.19.c da altri soggetti				
C.20 - Altri proventi finanziari				
Oneri finanziari				
C.21 - Interessi ed altri oneri finanziari				
C.21.a Interessi passivi				
C.21.b Altri oneri finanziari				
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.22 - Rivalutazioni				
D.23 - Svalutazioni				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI *Classificati per natura*				
E.24 - Proventi straordinari				
E.24.a Proventi da permessi di costruire				
E.24.b Proventi da trasferimenti in conto capitale				
E.24.c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				
E.24.d Plusvalenze patrimoniali				
E.24.e Altri proventi straordinari				
E.25 - Oneri straordinari				
E.25.a Trasferimenti in conto capitale				
E.25.b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				
E.25.c Minusvalenze patrimoniali				
E.25.d Altri oneri straordinari				
26 - Imposte		Rappresentano le imposte sul reddito calcolate in base al reddito imponibile dell'esercizio secondo le aliquote e le norme vigenti alla data del bilancio. La voce	Accantonate secondo il principio di competenza	Accantonate secondo il principio di competenza.

CONTO ECONOMICO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
		comprende eventuali imposte relative ad esercizi precedenti.		
27 - RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				
28 - Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
B.I - Immobilizzazioni immateriali	Iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Le licenze sono ammortizzate con una aliquota annua del 20%. Il sito è ammortizzato con una aliquota annua del 10%.	Iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in modo sistematico sulla base delle aliquote ritenute congrue a riflettere il previsto periodo di utilizzo delle stesse (aliquota applicata 33,33%).	Iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci	Iscritte al costo storico di acquisizione al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento.
B.I.1 costi di impianto e di ampliamento				
B.I.2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità				
B.I.3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				
B.I.4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile				
B.I.5 avviamento				
B.I.6 immobilizzazioni in corso ed acconti				
B.I.9 altre				
B.II - Immobilizzazioni materiali	Iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. · Attrezzatura varia e minuta: 15% · Mobili e Arredi: 12% · Macchine elettroniche ed elettriche: 20%	Iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti la produzione interna. • Fabbricati 2,5% • Condotte di distribuzione e adduzione 2,5% • Impianti su depuratori 5% • Compattatori, spazzatrici e autocarri attrezzati 12,5% • Automezzi e autoveicoli 20% Mobili da ufficio e Macchine da ufficio 14,3%	Iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.	iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento, con l'unica eccezione per i terreni adibiti a discarica ed i fabbricati confinanti con la discarica stessa, per i quali si è provveduto all'indicazione di un valore che tenga conto del loro effettivo valore recuperabile. Tali terreni e fabbricati non sono ammortizzati. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'acquisizione dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
B.III.2 Altre immobilizzazioni materiali				
B.III.2.1 Terreni				
B.III.2.1.a di cui in leasing finanziario				
B.III.2.2 Fabbricati				
B.III.2.2.a di cui in leasing finanziario				
B.III.2.3 Impianti e macchinari				
B.III.2.3.a di cui in leasing finanziario				
B.III.2.4 Attrezzature industriali e commerciali				
B.III.2.5 Mezzi di trasporto				
B.III.2.6 Macchine per ufficio e hardware				
B.III.2.7 Mobili e arredi				
B.III.2.8 Infrastrutture				
B.III.2.99 Altri beni materiali				
B.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti				
B.IV - Immobilizzazioni Finanziarie				
B.IV.1 - Partecipazioni in				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
B.IV.1.a imprese controllate		Iscritte al costo d'acquisto o sottoscrizione comprensivo di costi accessori e in presenza di una perdita di valore che possa essere considerata "durevole" si è proceduto alla loro svalutazione.		
B.IV.1.b imprese partecipate				
B.IV.1.c altri soggetti				
B.IV.2 - Crediti verso				
B.IV.2.a altre amministrazioni pubbliche				
B.IV.2.b imprese controllate				
B.IV.2.c imprese partecipate				
B.IV.2.d altri soggetti				
B.IV.3 - Altri titoli				
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I - Rimanenze	Iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il "metodo del dettaglio".	Iscritti al minore tra il costo d'acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo medio ponderato.		
C.II - Crediti	Rilevato inizialmente al valore di presumibile realizzo e adeguato del valore nominale	Iscritti al valore di presunto realizzo.	Rilevati inizialmente al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.	Esposti al presumibile valore di realizzo.
C.II.1 - Crediti di natura tributaria				
C.II.1.a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
C.II.1.b Altri crediti da tributi				
C.II.1.c Crediti da Fondi perequativi				
C.II.2 - Crediti per trasferimenti e contributi				
C.II.2.a verso amministrazioni pubbliche				
C.II.2.b imprese controllate				
C.II.2.c imprese partecipate				
C.II.2.d verso altri soggetti				
C.II.3 - Verso clienti ed utenti				
C.II.4 - Altri Crediti				
C.II.4.a verso l'erario				
C.II.4.b per attività svolta per c/terzi				
C.II.4.c altri				
C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
C.III.1 - partecipazioni				
C.III.2 - altri titoli				
C.IV - Disponibilità liquide		Esposte al loro valore nominale		
C.IV.1 - Conto di tesoreria				
C.IV.1.a Istituto tesoriere				
C.IV.1.b presso Banca d'Italia				
C.IV.2 - Altri depositi bancari e postali				
C.IV.3 Denaro e valori in cassa				
C.IV.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
D) RATEI E RISCONTI				

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
D.1 - Ratei attivi	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	Iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
D.2 - Risconti attivi				

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
A) PATRIMONIO NETTO				
A.I - Fondo di dotazione				
A.II - Riserve				
A.II.a da risultato economico di esercizi precedenti				
A.II.b da capitale				
A.II.c da permessi di costruire				
A.II.d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
A.II.e altre riserve indisponibili				
A.III - Risultato economico dell'esercizio				
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		Stanziati per coprire perdite o debiti d'esistenza certa (fondi per oneri) o probabile (fondi per rischi) dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.	
B.1 - per trattamento di quiescenza				
B.2 - per imposte				
B.3 - altri				
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due
	Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.			
D) DEBITI		Rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato	Rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.	Rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
D.1 - Debiti da finanziamento	Rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.			
D.1.a prestiti obbligazionari				
D.1.b v/ altre amministrazioni pubbliche				
D.1.c verso banche e tesoriere				
D.1.d verso altri finanziatori				
D.2 - Debiti verso fornitori				
D.3 - Acconti				
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi				
D.4.a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
D.4.b altre amministrazioni pubbliche				
D.4.c imprese controllate				
D.4.d imprese partecipate				
D.4.e altri soggetti				
D.5 - altri debiti				
D.5.a tributari				
D.5.b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
D.5.c per attività svolta per c/terzi				
D.5.d altri				
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	Iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
E.I - Ratei passivi				
E.II - Risconti passivi				
E.II.1 - Contributi agli investimenti				
E.II.1.a da altre amministrazioni pubbliche				
E.II.1.b da altri soggetti				
E.II.2 - Concessioni pluriennali				
E.II.3 - Altri risconti passivi				

Operazioni infragruppo Comune di Villafranca Padovana - Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.

QUOTE CONSOLIDATO	100%	100,00%	100,00%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	Farm	SPA	B.IV.2.a	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	20.000,00	**0,00**
	C	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	20.000,00	
2	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	93.847,09	**0,00**
	Farm	CE	B.10	Prestazioni di servizi	93.847,09	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	Farm	SPA	B.IV.2.a	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche	20.000,00	**0,00**
	C	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	20.000,00	
2	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	93.847,09	**0,00**
	Farm	CE	B.10	Prestazioni di servizi	93.847,09	

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	Farm	SPA	B.IV.2.a	Crediti verso altre amministrazioni pubbliche		20.000,00	-20.000,00	
	C	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri	20.000,00		20.000,00	
2	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	93.847,09		93.847,09	
	Farm	CE	B.10	Prestazioni di servizi		93.847,09	-93.847,09	
				TOTALI			**0,00**	**0,00**

Operazioni infragruppo Comune di Villafranca Padovana - Etra spa

QUOTE CONSOLIDATO	100%	0,90%	0,90%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.2.d	Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti	25.093,80	0,00
	ETRA	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri (DEBITI V/SOCI PER	1.672,92	
	ETRA	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri (DEBITI V/COMUNI SOCI EX SETA SPA)	23.420,88	
2	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	4.166,00	0,00
	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti (CREDITI V/SOCI PER FATT.DA EMETT. FOTOVOLTAICO)	3.563,48	
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	7.729,48	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	67.438,78	0,00
	ETRA	CE	B.18	Oneri diversi di gestione (RIMBORSO MUTUI COMUNI)	67.438,78	
4	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SOMMINISTRAZ.ACQUA A UTENTI)	8.848,96	0,00
	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi	3.967,62	
	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (RIC. ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO)	3.563,48	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	16.380,06	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	C	SPA	C.II.2.d	Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti	25.093,80	0,00
	ETRA	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri (DEBITI V/SOCI PER UTILI DA DISTRIBUIRE)	1.672,92	
	ETRA	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri (DEBITI V/COMUNI	23.420,88	
2	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	4.166,00	0,00
	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti (CREDITI V/SOCI PER FATT.DA EMETT. FOTOVOLTAICO)	3.563,48	
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	7.729,48	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	67.438,78	0,00
	ETRA	CE	B.18	Oneri diversi di gestione (RIMBORSO MUTUI COMUNI)	67.438,78	
4	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SOMMINISTRAZ.ACQUA A UTENTI)	8.848,96	0,00
	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SMALTIM. E TRATTAM. RIF.COMUNE)	3.967,62	
	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (RIC. ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO)	3.563,48	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi	16.380,06	

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	C	SPA	C.II.2.d	Crediti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti		25.093,80	-25.093,80	
	ETRA	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri (DEBITI V/SOCI PER UTILI DA DISTRIBUIRE)	15,06		15,06	
	ETRA	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri (DEBITI V/COMUNI SOCI EX SETA SPA)	210,79		210,79	
	C	SPA	A.II.4.c	Altri crediti verso altri	24.867,96		24.867,96	
2	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		37,49	-37,49	
	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti (CREDITI V/SOCI PER FATT.DA		32,07	-32,07	
	C	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	7.729,48		7.729,48	
	C	SPP	D.5.d	Altri debiti verso altri		7.659,91	-7.659,91	
3	C	CE	A.8	Altri ricavi e proventi diversi	606,95		606,95	
	ETRA	CE	B.18	Oneri diversi di gestione (RIMBORSO MUTUI COMUNI)		606,95	-606,95	
4	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SOMMINISTRAZ.ACQUA A UTENTI)	79,64		79,64	
	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SMALTIM. E TRATTAM. RIF.COMUNE)	35,71		35,71	
	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (RIC. ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO)	32,07		32,07	
	C	CE	B.10	Prestazioni di servizi		147,42	-147,42	
						TOTALI	**0,00**	**0,00**

Operazioni infragruppo ETRA s.p.a. - Viveracqua S.c.a.r.l.

QUOTE CONSOLIDATO

0,90%	0,11%	0,0010%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	VIV	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	18.028,21	53.444,99
	ETRA	D.4.d	Debiti per trasferimenti e contributi da imprese partecipate (fatt. da ricevere collegate)	71.473,20	
2	ETRA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti (per fatture da emettere)	2.945,28	0,00
	VIV	D.2	Debiti verso fornitori	2.945,28	
3	VIV	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	77.733,27	53.444,99
	ETRA	B.9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (materiale sicurezza e antinfort. e vestiario)	3.700,00	
	ETRA	B.10	Prestazioni di servizi (prestazioni professionali)	127.478,26	
4	ETRA	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (Sopravvenienze in A.1)	2.945,28	2.945,28

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.		Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1- 3	ETRA	SP-P	D.4.d	Debiti per trasferimenti e contributi da imprese partecipate (fatt. da ricevere collegate)	0,53		0,53	0,53
	ETRA	CE	B.10	Prestazioni di servizi (prestazioni professionali)		0,53	-0,53	
4	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (Sopravvenienze in A.1)	0,03		0,03	
	ETRA	SP-P	A.II.a	Riserve da risultato economico di esercizi precedenti		0,03	-0,03	-0,03
						TOTALI	**0,00**	**0,50**

Il confronto tra i valori di Etra e di Viveracqua ha fatto emergere un disallineamento tecnico dovuto ai diversi sistemi contabili adottati che ha comportato la mancata rilevazione, nel bilancio economico patrimoniale di ETRA di costi e relativi debiti e l'errata rilevazione nell'esercizio in corso di ricavi che risultano di competenza dell'esercizio precedente. La scrittura di cui sopra rappresenta la rilevazione integrativa che recepisce, in capo ad ETRA, gli effetti del disallineamento riscontrato

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	VIV	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti	18.028,21	0,00
	ETRA	D.4.d	Debiti per trasferimenti e contributi da imprese partecipate (fatt. da ricevere collegate)	18.028,21	
2	ETRA	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti (per fatture da emettere)	2.945,28	0,00
	VIV	D.2	Debiti verso fornitori	2.945,28	
3	VIV	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	77.733,27	0,00
	ETRA	B.9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (materiale sicurezza e antinfort. e vestiario)	3.700,00	
	ETRA	B.10	Prestazioni di servizi (prestazioni professionali)	74.033,27	
-	ETRA	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (Sopravvenienze in A.1)	0,00	0,00

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	VIV	SP-A	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti		0,18	-0,18	
	ETRA	SP-P	D.4.d	Debiti per trasferimenti e contributi da imprese partecipate (fatt. da ricevere collegate)	0,18		0,18	
2	ETRA	SP-A	C.II.3	Crediti verso clienti ed utenti (per fatture da emettere)		0,03	-0,03	
	VIV	SP-P	D.2	Debiti verso fornitori	0,03		0,03	
3	VIV	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,78		0,78	
	ETRA	CE	B.9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo (materiale sicurezza e antinfort. e vestiario)		0,04	-0,04	
	ETRA	CE	B.10	Prestazioni di servizi (prestazioni professionali)		0,74	-0,74	
						TOTALI	**0,00**	**0,00**

Operazioni infragruppo Etra S.p.a. - Consorzio di Bacino Padova Due

QUOTE CONSOLIDATO	0,90%	1,87%	0,02%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	ETRA	CE	B.10	Prestazioni di servizi	1.408,44	**0,00**
	CBPD	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.408,44	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	ETRA	CE	B.10	Prestazioni di servizi	1.408,44	**0,00**
	CBPD	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.408,44	

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	ETRA	CE	B.10	Prestazioni di servizi		0,24	-0,24	
	CBPD	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,24		0,24	
						TOTALI	**0,00**	**0,00**

Operazioni infragruppo ETRA -Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.

QUOTE CONSOLIDATO	0,90%	100,00%	0,90%

1. OPERAZIONI INFRAGRUPPO ANTE SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso utenti e clienti (CRED.V/UTENTI SII)	383,29	0,00
	Farm	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	383,29	
2	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SOMMINISTRAZ.ACQUA A UTENTI)	615,88	0,00
	Farm	CE	B.10	Prestazioni di servizi	615,88	

2. SCRITTURE DI PRE-CONSOLIDAMENTO

Nessuna scrittura

3. OPERAZIONI INFRAGRUPPO OGGETTO DI RETTIFICA

N.	Rif.	Prosp	Voce	Descrizione	Importo	Differenza
1	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso utenti e clienti (CRED.V/UTENTI SII)	383,29	0,00
	Farm	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	383,29	
2	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SOMMINISTRAZ.ACQUA A UTENTI)	615,88	0,00
	Farm	CE	B.10	Prestazioni di servizi	615,88	

4. SCRITTURE DI RETTIFICA

N.	Rif.	CE/SP	Voce	Descrizione	Dare	Avere	Rett. D/(A)	Impatto
1	ETRA	SPA	C.II.3	Crediti verso utenti e clienti (CRED.V/UTENTI SII)		3,45	-3,45	
	Farm	SPP	D.2	Debiti verso fornitori	3,45		3,45	
2	ETRA	CE	A.4.c	Ricavi e proventi dalla prestazione di sevizi (SOMMINISTRAZ.ACQUA A UTENTI)	5,54		5,54	
	Farm	CE	B.10	Prestazioni di servizi		5,54	-5,54	
						TOTALI	**0,00**	**0,00**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Diff.	Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due	Consiglio di Bacino del Brenta
Totale crediti vs partecipanti	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immobilizzazioni immateriali	74.106	87.155	-13.049	-11.577	-6.304	4.863	-15	0	-16
Immobilizzazioni materiali	27.367.582	25.772.565	1.595.017	608.003	-8.346	995.337	-4	47	-20
Immobilizzazioni Finanziarie	112.362	49.497	62.865						
Totale immobilizzazioni	**27.554.050**	**25.909.217**	**1.644.833**						
Rimanenze	233.103	249.833	-16.730	0	-24.533	7.803	0	0	0
Crediti	1.724.810	1.464.932	259.878	312.998	10.196	-26.562	228	-609	-36.374
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	587	668	-81	0	0	-81	0	0	0
Disponibilità liquide	2.955.770	2.721.772	233.998	231.803	89.703	-6.221	-1.243	1.402	-81.446
Totale attivo circolante	**4.914.270**	**4.437.206**	**477.065**	**544.802**	**75.366**	**-25.061**	**-1.015**	**794**	**-117.821**
Totale ratei e risconti attivi	**9.271**	**7.105**	**2.166**	**0**	**-200**	**2.348**	**25**	**-6**	**0**
TOTALE DELL'ATTIVO	**32.477.592**	**30.353.528**	**2.124.064**						
Patrimonio netto	20.150.085	18.888.857	1.261.229						
Fondi per rischi ed oneri	204.264	215.648	-11.384	21.293	0	-32.598	0	-78	0
TFR	91.144	109.643	-18.499	0	-16.139	-2.364	4	0	0
Debiti	3.123.341	2.684.009	439.331	95.495	30.052	392.227	-1.016	-121	-77.305
Ratei e risconti passivi	8.908.757	8.455.371	453.386	145.024	-35	308.439	0	-42	0
TOTALE DEL PASSIVO	**32.477.592**	**30.353.528**	**2.124.064**						

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2020	Bilancio consolidato 2019	Diff.	Comune di Villafranca Padovana	Farmacia Comunale S.r.l.	ETRA S.p.a.	Viveracqua S.c.a.r.l.	Consorzio di Bacino Padova Due	Consiglio di Bacino del Brenta
Componenti positivi della gestione	7.601.790	7.063.681	538.109	356.076	-25.656	219.549	425	789	-13.073
Componenti negativi della gestione	6.978.828	7.114.266	-135.438	-235.149	-59.559	183.102	423	-452	-23.804
Risultato della gestione operativa	**622.962**	**-50.585**	**673.547**	**591.225**	**33.903**	**36.446**	**1**	**1.241**	**10.731**
Proventi ed oneri finanziari	**-22.479**	**-45.163**	**22.684**	**13.129**	**-253**	**9.809**	**0**	**-1**	**0**
Rettifiche di valore di attività finanziarie*	**58.552**	**-20.088**	**78.640**	**55.637**	**0**	**-674**	**0**	**0**	**0**
Proventi ed oneri straordinari*	**274.535**	**123.753**	**150.782**	**150.890**	**0**	**-103**	**0**	**0**	**-6**
Imposte sul reddito	94.370	91.641	2.730	-937	10.108	-6.601	2	332	-175
RISULTATO DI ESERCIZIO	**839.199**	**-83.724**	**922.923**						

**la variazione complessiva della voce è altresì influenzata dalle differenze da annullamento*